

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", art. 1, commi 180 e 181 e specificamente lettera e);

- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107", ed in particolare gli articoli 8 e 12;

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021, recante il Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025, ammessa alla registrazione della Corte dei Conti in data 21 marzo 2022 con il n. 706;

Vista la legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10 gennaio 2000";

Preso atto che, con deliberazione n. 79 del 27 aprile 2022, recante "Programmazione degli interventi per l'ampliamento, il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni e per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni. Indirizzi per il triennio 2022-2023-2024" (Proposta della Giunta regionale in data 28 marzo 2022, n.476), l'Assemblea legislativa ha approvato gli indirizzi regionali che individuano i seguenti due obiettivi prioritari:

1. ampliamento, al consolidamento ed alla qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia, per i bambini in età 0-3 anni;
2. sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni (0-6);

Dato atto che le risorse regionali per l'attuazione dell'Obiettivo 1 **"Ampliare, consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia - L.R. 19/2016"** di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione dell'Assemblea legislativa n.79/2022, pari ad euro **6.880.000,00** trovano allocazione nell'ambito del pertinente capitolo (U58430), Missione 12, Programma 01, del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anno di previsione 2023, in conformità ai principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Valutato che, sulla base della suddetta disponibilità, si può procedere con il riparto delle risorse ai Comuni e loro forme associative definendo gli importi di riferimento dei singoli

interventi, in continuità con le programmazioni precedenti ed in applicazione dei criteri riferiti all'Obiettivo 1, della richiamata deliberazione n. 79/2022, come di seguito indicato:

1.1 Consolidamento e gestione dei servizi educativi pubblici e privati (accreditati e/o in appalto, concessione, convenzione). È destinato a tale finalità il **90% delle risorse disponibili, pari a euro 6.192.000,00**, e ripartito agli Enti locali e loro forme associative e finalizzate a garantire un sostegno economico alla gestione di tali servizi, sulla base dei seguenti criteri:

- numero dei bambini iscritti ai servizi educativi e, limitatamente ai centri per bambini e famiglie, in base ai bambini frequentanti (di seguito indicati "iscritti/frequentanti");

In applicazione della delibera di Assemblea Legislativa n. 79/2022, vengono inoltre riconosciute quote di incremento in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi:

- appartenenti a Comuni montani (secondo le indicazioni delle proprie deliberazioni n. 1734/2004 e n. 1813/2009) pari a complessivi 173.376,00 euro (2,8% delle risorse destinate al consolidamento/gestione);
- con disabilità certificata o in fase di certificazione, pari a complessivi euro 130.032,00 (2,1% delle risorse destinate al consolidamento/gestione).

Per quanto riguarda le tipologie e specifiche modalità organizzative delle offerte educative, si indica di seguito che:

- per le "sezioni primavera sperimentali", regolamentate dalla normativa regionale (L.R. n. 19/2016 e con propria deliberazione n. 1564/2017) rientranti nella tipologia di servizio denominata "Nido d'Infanzia", coerentemente con le finalità nazionali per una loro stabilizzazione ed un superamento progressivo degli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia, si stabilisce che, anche se già oggetto di finanziamento annuale nazionale ad esse dedicato (Decreti dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna), a partire dall'anno finanziario 2018, vengono conteggiate anche per il riparto del finanziamento regionale;
- per i "centri per bambini e famiglie" i requisiti minimi di funzionamento per l'accesso ai finanziamenti sono i seguenti:
 - un calendario di funzionamento minimo di 8 mesi;
 - un'apertura di minimo 6 ore settimanali;
 - una periodicità di apertura di almeno 2 volte la settimana.

Qualificazione dei servizi educativi, anche in relazione al percorso di valutazione della qualità. È destinato a tale finalità **il 10%**

delle risorse disponibili, pari 688.000,00 euro, ripartito agli Enti locali e loro forme associative nel seguente modo:

1.2 euro 300.000,00 per il coordinamento pedagogico territoriale istituito dai Comuni capoluogo di provincia in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi nel territorio provinciale di riferimento

1.3 euro 388.000,00 per la formazione continua degli operatori dei servizi educativi in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi, da destinare agli enti capofila degli ambiti distrettuali;

Considerato che, in attuazione dell'art. 14 della legge regionale del 25 novembre 2016, n. 19, le informazioni di riferimento per l'individuazione dei beneficiari e per la ripartizione delle risorse, sono assunte dal Sistema informativo servizi prima infanzia Emilia-Romagna, SPI.E-R, con riferimento all'ultima rilevazione disponibile;

Verificata la necessaria disponibilità delle risorse regionali allocate sul pertinente capitolo U58430 "Fondo regionale per i servizi educativi per l'infanzia. Assegnazione agli enti locali e loro forme associative per la gestione, la qualificazione, il sostegno al coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici - Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 5, L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 abrogata; art. 13, c.1, L.R. 25 novembre 2016, n. 19)", del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anno di previsione 2023;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista e che pertanto l'impegno di spesa per complessivi € 6.880.000,00 possa essere assunto con il presente atto sul capito 58430 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anno di previsione 2023;

Dato atto che è stato accertato che le previsioni di pagamento a valere sull'anno 2023 sono compatibili con le prescrizioni di cui all'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;

Considerato che con successivo atto il dirigente regionale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., della L.R. n. 40/2001, per quanto applicabile e delle proprie deliberazioni n. 2416/2008 e ss.mm.ii. per quanto applicabile e n. 474/2023, provvederà alla liquidazione in un'unica soluzione nonché alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento a favore dei Comuni e loro forme associative, per complessivi euro 6.880.000,00 euro;

Dato atto che le risorse oggetto del presente provvedimento vengono trasferite, per l'esercizio delle loro funzioni, ai Comuni e loro forme associative, così come disposto dalla Legge regionale n. 19 del 25 novembre 2016, art. 13, comma 1, lettere a) e b);

Preso atto che, i Comuni e loro forme associative, in attuazione delle loro funzioni indicate all'art. 11 della legge regionale del 25 novembre 2016, n. 19, impiegano le risorse regionali di spesa

corrente a favore dei soggetti gestori di cui all'art. 5, comma 1, di seguito specificati:

- lettera a) - ai Comuni, anche in forma associata;
- lettera b) - ad altri soggetti pubblici;
- lettera c) - a soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 17, convenzionati con i Comuni;
- lettera d) - a soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;

Dato atto che per accedere ai finanziamenti pubblici, i soggetti privati di cui all'art. 5, lettere c) e d) della L.R. n. 19/2016, dovranno essere in possesso, oltre alla autorizzazione al funzionamento (condizione di funzionamento), dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 19/2016, così come previsto dalle seguenti proprie delibere:

- n. 704 del 13 maggio 2019, recante "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016";
- n. 1035 del 29 giugno 2021, recante "Approvazione del percorso di transizione delle procedure previste dalla delibera di Giunta regionale n. 704/2019 per pervenire progressivamente all'accreditamento dei nidi d'infanzia";

Dato atto altresì che:

- in considerazione della fase transitoria di attuazione della disciplina sull'accreditamento, i soggetti gestori privati possono comunque accedere ai finanziamenti pubblici previa convenzione/accordi con i Comuni e loro forme associative, per la gestione di servizi educativi, secondo quanto previsto all'art. 21, della L.R. 19/2016;
- tale disposizione si applica anche ai servizi educativi integrativi (paragrafo 15 "Norme di prima attuazione e transitorie", Allegato 1 "Requisiti e procedure per la valutazione della qualità dei nidi d'infanzia ai fini della concessione dell'accreditamento", allegato parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 704/2019), non ricompresi nella medesima direttiva e fino ad approvazione di apposita direttiva ad essi riferita;

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal Settore di competenza, per la fattispecie qui in esame non sussiste in capo alla Regione l'obbligo di cui al citato art. 11 della Legge n. 3/2003 e che il Codice Unico di Progetto dovrà eventualmente essere acquisito, ove necessario, da parte di ciascun Ente locale in sede di concessione ai soggetti beneficiari delle somme qui assegnate;

Visti:

- il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la Legge regionale 27 dicembre 2022, n. 23 "Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità per il 2023";

- la Legge regionale 27 dicembre 2022, n. 24 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)";

- la Legge regionale 27 dicembre 2022, n. 25 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025";

- la propria deliberazione n. 2357 del 27/12/2022 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025" e ss.mm.;

- la L.R. 28 luglio 2023, n.10 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione 2023-2025"

- la L.R. 28 luglio 2023, n.11 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025";

Richiamati:

- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 380 del 13/03/2023 ad oggetto "Approvazione piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025" e succ.mod.;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09/02/2022 ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 474 del 27 marzo 2023 recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";

- n. 325 del 07 marzo 2022 recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione

dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 recante “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate altresì le determinazioni dirigenziali:

- n. 6229 del 31/03/2022 recante “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;

- n. 14040 del 26 giugno 2023 del D.G. Politiche finanziarie “Conferimento incarico di dirigente di Settore nell'ambito della Direzione Generale Politiche finanziarie”

Viste le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Dato atto dell'allegato visto di regolarità contabile;

Su proposta dell'Assessore a Welfare, Politiche giovanili, Montagna e aree interne, Igor Taruffi

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare e dare attuazione al presente programma relativo all'**Obiettivo 1 “Ampliare, consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia - L.R. 19/2016”**, secondo le indicazioni stabilite dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 79/2022 e a cui sono destinate risorse complessive pari ad euro **6.880.000,00**;

2. di quantificare, ripartire con gli opportuni arrotondamenti e assegnare la somma di 6.880.000,00 a favore dei Comuni e loro forme associative, sulla base dei seguenti criteri e come dettagliato negli Allegati da 1) a 4), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- euro **6.192.000,00 pari al 90%** delle risorse disponibili per il **consolidamento** dei servizi educativi, sulla base del numero dei bambini iscritti ai servizi educativi, di cui:
 - euro 173.376,00 quale quota incrementale per bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi appartenenti a Comuni montani (secondo le indicazioni delle proprie deliberazioni n. 1734/2004 e n. 1813/2009);
 - euro 130.032,00 quale quota incrementale in base al numero dei bambini con disabilità certificata o in fase di certificazione;
- euro **688.000,00 pari al 10%** delle risorse disponibili per la **qualificazione** dei servizi educativi, anche in relazione al percorso di valutazione della qualità, sulla base del numero dei bambini iscritti ai servizi educativi, di cui:
 - euro 300.000,00 per il coordinamento pedagogico territoriale, istituito dai Comuni capoluogo di provincia;
 - euro 388.000,00 per la formazione permanente degli operatori dei servizi educativi;

3. di imputare la somma complessiva di euro 6.880.000,00 registrata sull'impegno n. 8537 assunto sul capitolo U58430 "Fondo regionale per i servizi educativi per l'infanzia. Assegnazione agli enti locali e loro forme associative per la gestione, la qualificazione, il sostegno al coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici - Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 5, L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 abrogata; art. 13, C.1, L.R. 25 novembre 2016, n.19", del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anno di previsione 2023, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 2357/2022 e successive modificazioni;

4. che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, le stringhe concernenti la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto sono di seguito espressamente indicate:

Capitolo U58430	Missione	Programma	Codice economico	COGOF	Transazione UE	SIOPE	C.I. spesa	Gestione Spesa ordinaria
Comuni	12	01	U.1.04.01.02.003	10.4	8	1040102003	3	3
Unioni	12	01	U.1.04.01.02.005	10.4	8	1040102005	3	3
Nuovo Circondario imolese	12	01	U.1.04.01.02.999	10.4	8	1040102999	3	3

5. di stabilire che ad esecutività della presente delibera, il dirigente regionale competente, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, della L.R. n. 40/2001, per quanto applicabile e delle proprie deliberazioni n. 2416/2008 e ss.mm.ii. per quanto applicabile e n. 474/2023, provvederà in unica soluzione alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento a favore dei Comuni e loro forme associative, per l'esercizio delle loro funzioni, così come disposto dalla Legge regionale n. 19 del 25 novembre 2016, art. 13, comma 1, lettere a) e b), per le somme indicate specificamente nell' Allegato 4) Tabella riepilogativa delle risorse regionali per il consolidamento e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia - L.R. 19/2016;

6. che i Comuni e loro forme associative, in attuazione delle loro funzioni indicate all'art. 11 della legge regionale del 25 novembre 2016, n. 19, possono impiegare le risorse regionali a favore dei soggetti gestori di cui all'art. 5, comma 1, di seguito specificati:

- lettera a) - ai Comuni, anche in forma associata;
- lettera b) - ad altri soggetti pubblici;
- lettera c) - a soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 17, convenzionati con i Comuni;
- lettera d) - a soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;

7. che per accedere ai finanziamenti pubblici, i soggetti privati di cui all'art. 5, lettere c) e d) della L.R. n. 19/2016, dovranno essere in possesso, oltre alla autorizzazione al funzionamento (in quanto condizione di funzionamento), dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 19/2016, così come previsto dalle seguenti proprie deliberazioni:

- del 13 maggio 2019, n. 704 recante "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016";
 - del 29 giugno 2021, n. 1035 recante "Approvazione del percorso di transizione delle procedure previste dalla delibera di Giunta regionale n. 704/2019 per pervenire progressivamente all'accREDITamento dei nidi d'infanzia";
8. che, nelle more della piena attuazione della disciplina sull'accREDITamento, i soggetti gestori privati possono, in via transitoria, comunque accedere ai finanziamenti pubblici previa convenzione/accordi con i Comuni e loro forme associative, per la gestione di servizi educativi, secondo quanto previsto all'art. 21 della L.R. 19/2016;
9. che tale disposizione si applica anche ai servizi educativi integrativi (paragrafo 15 "Norme di prima attuazione e transitorie", Allegato 1 "Requisiti e procedure per la valutazione della qualità dei nidi d'infanzia ai fini della concessione dell'accREDITamento", allegato parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 704/2019), non ricompresi nella medesima direttiva e fino ad approvazione di apposita direttiva ad essi riferita;
10. che il codice unico di progetto dovrà eventualmente essere acquisito, ove necessario, da parte di ciascun Ente locale in sede di concessione ai soggetti beneficiari delle somme qui trasferite;
11. che le risorse regionali previste nel presente atto rappresentano la compartecipazione regionale al finanziamento del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al D.Lgs. n. 65/2017;
12. che questa Giunta regionale provvederà, con proprio successivo provvedimento, alla programmazione regionale del Fondo nazionale 2023 di cui al D.M. 82 del 09/05/2023, sulla base delle indicazioni del Piano d'azione pluriennale di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 65/2017 e in coerenza con gli indirizzi triennali oggetto della delibera di Assemblea legislativa n. 79/2022;
13. di precisare altresì che i beneficiari dei finanziamenti regionali dovranno trasmettere al settore regionale competente il monitoraggio sull'utilizzo dei finanziamenti, secondo le modalità indicate dal citato decreto ministeriale n.82 del 9 maggio 2023;
14. di disporre le ulteriori pubblicazioni previste dal Piano integrato delle attività e dell'organizzazione di cui alla propria deliberazione n. 380/2023 e ss.mm., ai sensi dell'art. 7 Bis del D.lgs 33/2013;
15. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico per garantirne la più ampia diffusione;
16. di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 56, comma 7, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..